

Commenti alla decisione di

I. Davide Strazzari, Stranieri regolari, irregolari, “neocomunitari” e d’azione regionale in materia di trattamento giuridico dello straniero sentenza della Corte per gentile concessione del Forum dei Quaderni C

II. Francesca Biondi Dalmonte, Regioni, immigrazione e diritti fondamentali concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Francesco	AMIRANTE	Presidente
-	Ugo	DE SIERVO	Giudice
-	Paolo	MADDALENA	"
-	Alfio	FINOCCHIARO	"
-	Alfonso	QUARANTA	"
-	Franco	GALLO	"
-	Gaetano	SILVESTRI	"
-	Sabino	CASSESE	"
-	Maria Rita	SAULLE	"
-	Giuseppe	TESAURO	"
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	"
-	Giuseppe	FRIGO	"
-	Alessandro	CRISCUOLO	"
-	Paolo	GROSSI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 2 e 4; 6, commi 11, 3 della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'ir tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 luglio/3 agosto 2009, depositato in cancelleria il 6 agosto 2009, registro ricorsi 2009.

udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesau
uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei m
Bora per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso, notificato il 30 luglio/3 agosto 2009, depositato il successivo 6
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, h
legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 2 e 4, e dell'articolo 6, commi 11, 3:
della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'ir
tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), in riferimento all'articolo 117, co
b), e nono, della Costituzione.

1.1.— In particolare, il ricorrente, dopo aver premesso che la citata legge reg
l'accoglienza solidale dei cittadini stranieri e reca norme ispirate ai principi di eguagl
impugna l'art. 2, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui stabilisce che «
previsti anche a favore di cittadini stranieri comunque dimoranti sul territorio regional
presente legge».

Tale norma, infatti, disciplinando specifici interventi in favore degli immigrati p
di soggiorno, agevolerebbe il soggiorno degli stranieri che dimorano irregolarmente
quindi inciderebbe sulla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli immigrati, di c
legislatore statale. Essa, peraltro, si porrebbe in contrasto anche con i principi fonda
5, 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle di
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ed introdurrebb
rispetto a quelli individuati dalla norma statale, di inoperatività della regola ge
«condizione di illegittimità dell'immigrato irregolare».

Anche l'art. 2, comma 4, della medesima legge regionale sarebbe, poi, costi
nella parte in cui, disponendo che «gli interventi previsti dalla presente legge son
neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti, fatte salve
introdurrebbe una misura concernente i cittadini comunitari, in violazione della compet
statale in materia di rapporti con l'Unione europea stabilita dall'art. 117, secondo com
che in contrasto con i principi costituzionali in tema di «diritto di asilo e condizione
Stati non appartenenti all'Unione europea».

Quanto, poi, all'art. 6, comma 35, della medesima legge regionale, il ricorrente
costituzionale, nella parte in cui stabilisce che «tutte le persone dimoranti nel territorio
di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed i
garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla C
internazionali». Così disponendo, la norma regionale impugnata riconoscerebbe allo
presente in Italia una serie di prestazioni non individuate puntualmente, riservando al
fissare i criteri per identificare i caratteri dell'urgenza e dell'indifferibilità ed il conte
quindi dando vita ad un sistema socio-assistenziale parallelo per gli stranieri non p
territorio dello Stato, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Co

Egualemente illegittimo sarebbe, inoltre, l'art. 6, comma 51, della legge regionale in cui stabilisce che «la rete regionale di sportelli informativi supporta i comuni nell'avvio ed esercizio delle funzioni relative al rilascio dei titoli di soggiorno; promuove in questi enti locali per lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione». Tale norma inciderebbe sulle materie «condizione giuridica di immigrazione» in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *a)* e *b)*, Cost., poiché attribuisce di detta rete regionale a funzioni – inerenti agli adempimenti in tema di rilascio e soggiorno – che le norme statali non attribuiscono ai Comuni, ma alle Questure, in violazione dei commi 2 e 4, del d.lgs. n. 286 del 1998.

È, inoltre, impugnato, l'art. 6, comma 55, lettera *d)*, nella parte in cui garantisce il diritto di ricorso giurisdizionale sanitario regionale anche per quegli stranieri che abbiano proposto ricorso per il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per riconoscimento dello status di rifugiato politico, di asilo, della protezione sussidiaria o per ragioni umanitarie. Così disponendo, la legge regionale – avrebbe inciso sulla posizione dei soggetti sopra indicati, introducendo un'eccezione alla competenza esclusiva dello Stato stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera *b)*, Cost., e peraltro, operare nessun richiamo o rinvio alle pertinenti norme statali.

Sono, infine, impugnati i commi 11 e 43 del medesimo art. 6 della legge regionale in cui, rispettivamente, stabiliscono che «la Regione promuove intese e azioni congiunte con gli altri enti regionali, con gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni internazionali e con le Nazioni Unite competenti nella materia delle migrazioni», e che «la Regione, in collaborazione con lo Stato, promuove intese volte a facilitare l'ingresso in Italia di cittadini stranieri per motivi di studio, di formazione professionale o tirocini formativi».

Tali norme sarebbero lesive dell'art. 117, secondo comma, lettere *a)* e *b)*, e non solo perché in contrasto con l'art. 6, commi 2 e 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizione in materia di ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ma perché attribuirebbero agli organismi internazionali tra i soggetti con i quali le Regioni possono instaurare rapporti, compiti che sarebbero assegnati alle Regioni compiti internazionali in una materia, quella delle politiche di immigrazione, che appartiene alla competenza regionale e che attiene appunto alla disciplina dei flussi migratori.

2.– Nel giudizio si è costituita la Regione Toscana, chiedendo che le impugnate siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

La resistente premette che le disposizioni impugnate incidono tutte negli atti amministrativi e legislativi regionali, essendo volte a favorire l'attuazione di politiche territoriali in materia di immigrazione, con riferimento all'istruzione, alla sanità, al lavoro, all'assistenza sociale, materie tutte di competenza esclusiva dello Stato e di competenza concorrente e residuale delle Regioni, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 117 della Costituzione.

In particolare, con riferimento alle specifiche censure sollevate nei confronti del comma 35, della legge regionale n. 29 del 2009, la Regione Toscana osserva che le impugnate non limiterebbero a prevedere prestazioni sociali urgenti ed indifferibili nei confronti di immigrati nel territorio regionale senza intaccare né le condizioni di ingresso e soggiorno, né la posizione dello straniero, mantenendosi nell'ambito della propria competenza in materia di assistenza sociale.

Anche le censure sollevate nei confronti dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 29 del 2009, sarebbero prive di fondamento. La citata disposizione regionale, infatti, estendendo ai cittadini extracomunitari gli interventi di integrazione previsti per i cittadini neocomunitari, non deturpa la materia di integrazione, presupposto imprescindibile per una piena attuazione delle disposizioni in materia di cittadinanza europea. Essa si collocherebbe all'interno della sfera delle competenze concorrenti di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. (assistenza sociale, istruzione, ecc.), nel pieno rispetto – espressamente sancito – della normativa nazionale e comunitaria in materia.

Quanto, poi, alle censure proposte nei confronti dell'art. 6, comma 51, della legge regionale n. 29 del 2009, la resistente ne sostiene l'infondatezza, alla luce della considerazione che limiterebbe a prevedere attività di supporto alla rete informativa già presente ed avviata in base al Protocollo d'intesa del 2006 fra l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ed il Comune di Firenze, senza intaccare le competenze statali in tema di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno.

Del pari infondate sarebbero, inoltre, le censure sollevate nei confronti dell'art. 6, comma 52, della legge regionale in esame, posto che la predetta norma si limiterebbe a disciplinare l'attività di propria competenza, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale.

Quanto, poi, all'art. 6, comma 11, della legge regionale n. 29 del 2009, la resistente sostiene che la suddetta disposizione, nel prevedere che la Regione possa, nell'ambito delle proprie competenze, in materia dell'immigrazione, raccordarsi con gli altri enti, nazionali ed esteri, è coerente con il riparto costituzionale delle competenze di cui all'art. 117, nono comma, Cost., e non può essere disciplinata, con norma programmatica, attività di mero rilievo internazionale e di competenza, nel pieno rispetto della politica estera dettata dallo Stato e della disciplina dei rapporti internazionali, di competenza esclusiva dello Stato.

Infine, sulla base di analoghe argomentazioni, sarebbero prive di fondamento anche le censure sollevate nei confronti del comma 43 del medesimo art. 6 della legge regionale n. 29 del 2009, in cui è prevista la formazione professionale e dei tirocini estivi, che rientra nella competenza residuale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

3.– All'udienza pubblica, il ricorrente e la resistente hanno insistito per l'accoglimento delle difese scritte.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4, e 6, commi 11, 35, 43, 51 e 55, lettera d), della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, in materia di accoglienza, integrazione partecipe e tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana, in quanto le citate disposizioni esorbiterebbero dalla sfera di competenza regionale, in materia di «condizione giuridica dello straniero», l'«immigrazione», i «rapporti dello Stato con gli stranieri», di competenza esclusiva del legislatore statale, in violazione dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione.

2.– In particolare, è impugnato l'art. 2, comma 2, della legge regionale citata, in quanto prevede specifici interventi in favore degli immigrati privi di regolare permesso di soggiorno, in materia di accoglienza e integrazione, di competenza esclusiva dello Stato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la delibera governativa di cui è l'allegata relazione ministeriale, alla quale si rinvia, devono contenere l'indicazione delle leggi impugnate a pena di inammissibilità delle relative censure. Nella specie, di tale disposizione non è fatta menzione nella delibera del Consiglio dei ministri (ed in specie nell'allegata relazione concernente la legge regionale con le Regioni) che dispone l'impugnazione della legge regionale, cosicchè deve essere respinta la relativa questione.

3.– È, poi, impugnato l'art. 2, comma 4, della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che «gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche a cittadini neocomunitari non titolari di una delle previsioni normative vigenti, fatte salve norme più favorevoli», violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. a) della Costituzione. Tale norma, ad avviso del ricorrente, introdurrebbe una misura concernente materie riservate allo Stato, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di disciplina dell'immigrazione e di asilo politico, europea, oltre che in contrasto con i principi posti in tema di «diritto di asilo e condizioni di accoglienza» di «cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo modificato dall'art. 37 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3.1.– La questione non è fondata.

La norma regionale censurata si inserisce in un quadro normativo volto a favorire anche dei cittadini neocomunitari, presupposto imprescindibile per l'attuazione delle di materia di cittadinanza europea. Con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (4 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di ci liberamente nel territorio degli Stati membri), il legislatore statale delegato ha dato comunitaria 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del C dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/ diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro decreto sono stati stabiliti precisi criteri inerenti al diritto di soggiorno dei cittadini del disciplinare il riconoscimento in favore dei medesimi di una serie di prestazioni relativ Le indicazioni contenute nel citato decreto, tuttavia, devono essere armonizzate con le costituzionale italiano che sanciscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli diritto all'istruzione, e, comunque, attengono a prestazioni concernenti la tutela di diri ai cittadini neocomunitari in base all'art. 12 del Trattato, che impone sia garantita, ai c trovino in una situazione disciplinata dal diritto dell'Unione europea, la parità di trattat dello Stato membro.

In questa prospettiva, la norma regionale in esame non determina alcuna lesione delle prerogative legislative statali in tema di rapporti con l'Unione europea, limitandosi ad assicurare ai cittadini neocomunitari quelle prestazioni ad essi dovute nell'osservanza di obblighi comunitari.

propria competenza, concorrente o residuale, riconducibili al settore sanitario, dell'istruzione, del lavoro ed all'edilizia abitativa e della formazione professionale.

4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce, inoltre, l'illegittimità del comma 35, della legge regionale n. 29 del 2009, nella parte in cui dispone che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), «tutte le persone dimoranti nel territorio di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indispensabili per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Convenzione internazionale». Detta norma, infatti, riconoscerebbe allo straniero irregolarmente presente prestazioni non individuate puntualmente, riservando alla Regione la fissazione dei caratteri dell'urgenza e dell'indifferibilità, quindi, lo stesso contenuto di tali prestazioni nel sistema socio-assistenziale parallelo per gli stranieri non presenti regolarmente nel territorio, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., oltre che dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998.

4.1.– La questione non è fondata.

Questa Corte ha già più volte affermato che «lo straniero è [...] titolare di tutti i diritti e libertà riconosciuti dalla Costituzione e spettanti alla persona» ([sentenza n. 148 del 2008](#)) ed in particolare, in materia di diritto all'assistenza sanitaria, ha precisato che esiste «un nucleo irriducibile del diritto alla salute, riconosciuto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire che in determinate situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto, il cittadino non possa perciò essere riconosciuto «anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto all'ingresso ed al soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse misure di tutela» ([sentenza n. 252 del 2001](#)). Il legislatore statale, con il d.lgs. n. 286 del 1998, ha provveduto all'impostazione, statuendo, in specie all'art. 35, comma 3, che «ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurati, ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche per malattie acute, la malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute collettiva», assicurando altresì la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità con le cittadine italiane, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relati».

In questo quadro si colloca la norma regionale censurata, la quale, in attuazione delle disposizioni poste dal legislatore statale in tema di tutela della salute, provvede ad assicurare anche ai cittadini stranieri le fondamentali prestazioni sanitarie ed assistenziali atte a garantire il diritto all'assistenza sanitaria, nella propria competenza legislativa, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale per l'ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante in Italia di titolo di ingresso.

5.– Viene, inoltre, impugnato l'art. 6, comma 51, della citata legge regionale, nella quale è previsto che «la rete regionale di sportelli informativi supporta i comuni nella sperimentazione di funzioni relative al rilascio dei titoli di soggiorno; promuove inoltre il coordinamento

amministrazione». Così disponendo, essa inciderebbe sulle materie «condizione giuridica di immigrazione», in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *a*) e *b*), Cost. per garantire un supporto nell'informazione relativa agli adempimenti per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, ma estenderebbe i compiti di detta rete regionale a funzioni che le norme statali attribuiscono ai Comuni, in contrasto con quanto statuito dall'art. 5, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 286 del 1998. Questure le funzioni di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno.

5.1.– Anche tale questione non è fondata.

La norma impugnata disciplina una mera attività di supporto alla rete informativa, tra l'altro, sulla base del Protocollo d'intesa stipulato nel 2006 fra l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ed il Ministero dell'Interno, con il quale si è dato inizio ad una sperimentazione progressivamente trasferisce competenze ai Comuni per quanto riguarda l'istruttoria relativa al permesso di soggiorno.

Essa, pertanto, lungi dal regolare aspetti propriamente incidenti sulla materia dell'immigrazione, prevede una forma di assistenza in favore degli stranieri presenti sul territorio regionale, mero affidamento agli enti locali di quegli adempimenti che, nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, diversamente sarebbero stati svolti dalle Questure, richiedenti ([sentenza n. 156 del 2006](#)), nel pieno rispetto delle competenze statali di cui è investita dal d.lgs. n. 286 del 1998.

La Regione, peraltro, già dal 5 marzo 2008 ha provveduto a regolare l'implementazione della rete di sportelli informativi per gli stranieri, avviando un Protocollo d'intesa stipulato con l'ANCI e poi ampliato con il successivo Protocollo d'intesa stipulato con la Regione Toscana e ANCI Toscana in data 8 febbraio 2010, in vista dell'obiettivo di fornire un'assistenza e sostegno alla già esistente rete di assistenza ai cittadini stranieri, in armonia con quanto previsto dal citato Protocollo d'intesa stipulato nel 2006 fra l'ANCI ed il Ministero dell'Interno.

6.– È, poi, censurato l'art. 6, comma 55, lettera *d*), della legge regionale n. 29 del 2008, che garantisce l'iscrizione al servizio sanitario regionale anche agli stranieri che, per motivi di giurisdizione, avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per richiedenti di rifugio, richiesta di asilo, protezione sussidiaria o per ragioni umanitarie. Così disposto, l'avviso del ricorrente – avrebbe inciso sulla posizione dei soggetti sopra indicati, spettando alla competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost., peraltro, operare alcun richiamo o rinvio alle pertinenti norme statali.

6.1.– La questione non è fondata.

Tale norma, al pari dell'art. 6, comma 55, si inserisce in un contesto normativo volto al riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, della tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della sfera personale. Nelle indicazioni generali contenute nel citato art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, sanitaria, occorre ricordare che, con particolare riferimento alla categoria di soggetti stranieri ammessi al servizio sanitario nazionale in esame, l'art. 34, comma 1, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo, attribuisce al servizio sanitario nazionale degli stranieri che abbiano richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, la competenza di rilasciare o rinnovare il permesso di soggiorno.

richiamata il Ministero della Sanità, con una circolare del 24 marzo 2000, n. 5, al punto 1, l'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale di coloro che abbiano presentato domanda di asilo politico che umanitario è prescritta per tutto il «periodo che va dalla richiesta all'emanazione del provvedimento politico, incluso il periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno».

In considerazione di tali prescrizioni, appare evidente che la norma regionale non può disciplinare la materia della tutela della salute, per la parte di propria competenza, nel senso stabilito dal legislatore statale in ordine alla posizione dei soggetti sopra indicati, alle quali si fa rinvio.

7.– Sono, infine, censurati i commi 11 e 43 dell'art. 6, nella parte in cui, il primo comma dispone che «La Regione promuove intese e azioni congiunte con gli enti locali, con le altre regioni, con gli enti periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni europee, le agenzie delle Nazioni Unite e con gli organismi internazionali nella materia delle migrazioni»; il secondo dispone che «La Regione, in conformità con le intese, promuove intese volte a facilitare l'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi professionali o tirocini formativi».

Secondo la difesa dello Stato, entrambe le disposizioni sarebbero illegittime: la prima, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), e nono comma, Cost. e con l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 131 del 2003, il quale non include gli organismi internazionali tra i soggetti con i quali la Regione può instaurare rapporti; entrambe poiché assegnerebbero alle Regioni, in contrasto con quanto disposto dall'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), e nono comma, Cost., compiti internazionali in materia di politiche migratorie, che non appartiene alla competenza regionale e che attiene allo Stato e ai suoi organi migratori.

7.1.– Anche le predette questioni non sono fondate.

Questa Corte ha ripetutamente affermato, quanto al potere estero delle Regioni, che le attività «attinenti al mero rilievo internazionale», che corrispondono a quelle attività compiute nei confronti di cittadini esteri «aventi per oggetto finalità di studio o di informazione (in materie tecniche) o di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il progresso culturale o economico o di promozione, infine, l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive politiche (sentenza n. 131 del 2007), nelle materie di competenza regionale, ovvero in quelle azioni finalizzate alla promozione di attività – sempre nelle materie di propria competenza – con iniziative dell'amministrazione statale, europea o anche degli organismi internazionali (sentenza n. 131 del 2008), che siano compatibili con i principi della politica estera fissati dallo Stato».

Sulla base di tali premesse, risulta evidente che le censure sollevate nei confronti delle Regioni sono prive di fondamento.

Infatti, quanto al comma 11 dell'art. 6, esso non fa altro che raccordare l'attività delle Regioni in materia di propria competenza, con quella delle altre Regioni, delle amministrazioni statali, delle istituzioni europee e degli organismi internazionali, in vista del più efficace perseguimento, in via di fatto, delle finalità delineate dal legislatore statale in tema di politiche migratorie.

Quanto, poi, al comma 43 del medesimo art. 6, l'obiettivo della norma è chiarissimo.

professionale o tirocini formativi), che si riferiscono ad un ambito di competenza legislativa corrispondente appunto alla formazione professionale, peraltro espressamente da reali esigenze legislative» e cioè nel pieno rispetto dei principi della politica estera fissati dalla

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela della Regione Toscana), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1, 43, 51 e 55, lettera d), della medesima legge della Regione Toscana n. 29 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2010.

F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.

